

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VADEMECUM

PERLE ELEZIONI COMUNALI

DI DOMENICA 10 GIUGNO 2018

Si vota dalle ore

7,00 alle ore 23,00

Composizione e durata in carica Composizione dei Consigli comunali

Nei comuni fino a 3.000 abitanti. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da n. 10 consiglieri Per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti il Il Sindaco e il Consiglio comunale sono e letti per 5 anni ed il limite massimo è di tre mandati

Candidati alla carica di Sindaco e Consigliere comunale

Possono candidarsi gli elettori di qualsiasi comune della Repubblica (che abbiano compiuto 18 anni il giorno delle elezioni) che non si trovino in situazione di incandidabilità a norma degli articoli 10 e 12 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

I cittadini dell'Unione Europea che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale, (la carica di Sindaco e Vice-Sindaco è riservata ai soli cittadini italiani), devono essere iscritti nelle liste elettorali aggiunte del Comune di residenza in Italia o averne richiesta l'iscrizione entro il termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione di comizi elettorali.

Documenti da presentare

Per potersi candidare è necessario presentare i seguenti documenti, **esenti da bollo ai sensi**

art. 1 tabella B DPR 642/1972:

- candidatura alla carica di Sindaco e lista dei candidati alla carica di Consigliere comunale;
- dichiarazione di presentazione della lista;
- certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del comune;
- dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di Sindaco e per la candidatura alla carica di Consigliere comunale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato sindaco e consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità previste dagli artt. 10 e 12 della Legge n. 235/2012 . **La firma deve essere autenticata ai sensi dell'art. 14 della Legge 53/1990 ed ai sensi dell'art. 21 comma 2 del DPR 445/2000.**
- certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;
- modello di contrassegno di lista.
- Copia del programma amministrativo

I cittadini dell'Unione Europea, che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e vice-sindaco) devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:

- a) una dichiarazione contenete l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo dello Stato di origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità. Inoltre, ove non siano stati ancora iscritti nella lista elettorale aggiunta del comune di residenza, devono presentare, in luogo del certificato di iscrizione nella lista aggiunta, un attestato dello stesso comune dal quale risulta che la domanda di iscrizione nella lista aggiunta sia stata presentata nel termine previsto dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 197/1996, cioè non oltre il 5° giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali (40° giorno antecedente la votazione - **1° Maggio**)

Autenticazione delle firme del candidato Sindaco e Consiglieri

Le firme del candidato Sindaco e dei candidati Consiglieri, devono essere autenticate, ai sensi dell'art. 14 della Legge 53/1990 da:

- Notai
- Giudice di Pace
- Cancellieri e Collaboratori delle Corti di Appello dei Tribunali e Segretari della procura della repubblica;
- Sindaci , Assessori Comunali, Presidenti Consigli Comunali, Segretari Comunali e Funzionari appositamente nominati dal sindaco, Consiglieri Comunali in carica presso il Comune di Cassano Spinola che comunichino la propria disponibilità in tal senso al Sindaco;

L'autenticazione va fatta ai sensi dell'art. 21 comma 2 del DPR 445/2000. per cui vanno indicati, ai fini della validità: la data, il luogo, la qualifica rivestita, il timbro e indicato il documento di identificazione.

Costituiscono validi documenti di identificazione; la carta di identità, il passaporto e la patente, in corso di validità

Come presentare la lista dei candidati

La lista dei candidati deve essere accompagnata dal nome e cognome del candidato alla carica di Sindaco e dal programma amministrativo, da esporre all'albo pretorio del Comune.

I candidati alla carica di Consigliere devono essere contrassegnati da un numero d'ordine progressivo.

Di tutti i candidati deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Per le candidature dei cittadini comunitari, alla carica di Consigliere, deve essere anche specificato lo Stato di cui hanno la cittadinanza.

Ogni lista dovrà avere un numero di candidati non inferiore a 7 e non superiore a 10

Ciascun candidato deve dichiarare l'accettazione della candidatura, affermando di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ostacolo alla candidatura previste dall'art. 58 del D.Lgs. 267/2000, pena la cancellazione dalle liste stesse.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno; chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.

Ogni lista dei candidati deve essere corredata dei certificati (anche collettivi) comprovanti il possesso, da parte dei presentatori, della condizione di elettori del Comune. Tali certificati devono essere rilasciati dai Comuni entro 24 ore dalla richiesta. Il ritardo del rilascio di tale certificato comporta il commissariamento del Comune inadempiente da parte del Prefetto.

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta.

La dichiarazione di presentazione della lista può contenere (nei comuni inferiori a 15.000 ab.) l'indicazione di n. 2 (due) delegati incaricati ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, a designare i rappresentanti di lista presso i seggi elettorali. Sebbene la legge non rechi disposizione in merito, nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati.

L'indicazione, quindi, dei delegati di lista nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti non è un elemento essenziale della dichiarazione di presentazione della lista. Una eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà come sola conseguenza l'impossibilità, da parte dei presentatori della lista, di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare rappresentanti della lista.

La legge non prescrive una particolare formulazione per la suddetta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge richiede.

Disposizioni sulla parità di accesso alle cariche elettive dei Comuni

Per l'elezione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'unica previsione di riequilibrio di genere è contenuta, di fatto, nell'art. 2, comma 1, lett. c), al punto 1), della legge n. 215 del 23/11/2012 che, aggiungendo il comma 3-bis all'art. 71 del d. lgs. n. 267/2000, enuncia, al primo periodo, il principio secondo cui **“Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza**

di entrambi i sessi”. La legge, tuttavia, non prevede misure sanzionatorie a carico delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi.

Sottoscrizione delle candidature da parte dei presentatori

La dichiarazione di presentazione della lista candidata al Consiglio comunale deve essere completata con la dichiarazione dei sottoscrittori della lista (firme).

Il numero dei sottoscrittori per il Comune di Cassano Spinola, con una popolazione tra 1.000 e 2.000 abitanti), è compreso tra un minimo **di 25 e non più di 50**

La firma degli elettori deve essere apposta su moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascun candidato, e il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascun sottoscrittore.

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (sono previste multe da 200 a 1.000 euro).

I candidati non possono sottoscrivere la presentazione. Le eventuali sottoscrizione dei candidati che figurano tra i presentatori delle liste, sono ritenute come non apposte. **La firma del sottoscrittore deve essere autenticata** da uno dei seguenti soggetti: notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della Provincia, Sindaco (Commissario), assessore comunale, assessore provinciale, presidente del Consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, Consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al Sindaco, Consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal Sindaco, funzionario incaricato dal presidente della Provincia.

Contrassegno di lista

Il modello di contrassegno, in triplice esemplare, per evitare inconvenienti e difficoltà di riproduzione sulle schede è opportuno che vengano presentate, su carta lucida, (disegnato con inchiostro di china o tipografico), in due diverse misure, perfettamente identici con l'indicazione della parte superiore e inferiore:

- **n. 3 (tre)** modelli circoscritti in un cerchio di diametro **di 10 cm** destinati alla riproduzione sul manifesto
- **n. 3 (tre)** modelli circoscritti in un cerchio di diametro **di 3 cm** per la riproduzione sulla scheda elettorale.

Anche le eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno essere circonscritte dal cerchio.

E' opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno venga depositato anche su supporto informatico, ad esempio su compact disc, dvd, pen drive e simili, nei formati “.jpeg” e “.pdf”.

Il contrassegno della lista non deve essere identico o facilmente confondibile con quello di un'altra

lista già presentata o utilizzato tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, a meno che non ne siano autorizzati.

La lista contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito che abbia avuto eletto un rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo deve presentare:

- una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario nazionale del partito o gruppo politico, o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio -attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso;

È vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa.

Termini e modalità di presentazione delle candidature

La presentazione delle candidature deve essere effettuata presso la segreteria del Comune di Cassano Spinola. Può essere effettuata dai delegati di lista, ovvero da uno o più candidati, da uno o più sottoscrittori (nei Comuni con più di 1.000 abitanti), nonché da esponenti dei gruppi politici. La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale, corredate dei relativi allegati, deve essere effettuata,

dalle ore 8.00 alle ore 20,00 dell'11 Maggio 2018

e

dalle ore 8,00 alle ore 12.00 del 12 Maggio 2018

Al fine di assicurare l'esercizio dell'elettorato passivo, la segreteria comunale resta aperta, il giorno 11 Maggio 2018, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Il Segretario comunale o chi legalmente lo sostituisce, rilascia, per ogni lista depositata, una ricevuta dettagliata, indicando il giorno e l'ora di presentazione, e l'elenco degli atti presentati. Si precisa che il Segretario comunale, o chi legalmente lo sostituisce, non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati e i relativi allegati e contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o siano stati presentati tardivamente, purchè indichi nella ricevuta e negli atti medesimi, l'ora della ricevuta

Esame delle candidature presentate

La Commissione elettorale circondariale riceve la documentazione e ne esamina la regolarità. Tale operazione deve essere ultimata entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

La Commissione elettorale circondariale effettua i seguenti controlli:

- accertamento della data di presentazione delle liste;
- verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme;
- controllo del numero dei candidati;
- controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature;

- controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali;
- confronto dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste;
- esame dei contrassegni di lista;
- eventuale invito alla presentazione di un diverso contrassegno.

Sorteggio e assegnazione numero progressivo per ogni candidato

Dopo essersi pronunciata circa l'ammissione delle candidature e delle liste, la Commissione elettorale circondariale procede, mediante sorteggio, all'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Sindaco e a ciascuna lista ammessa. Con le stesse modalità, la Commissione assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa con un ulteriore distinto sorteggio. Di conseguenza, indipendentemente dall'ordine di presentazione, sia sul manifesto che sulle schede di votazione i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio, con a fianco i contrassegni delle liste collegate. Sulla base delle candidature ammesse vengono suddivisi, nei Comuni, gli spazi che verranno assegnati per lo svolgimento della propaganda elettorale tramite affissione di manifesti.

La Commissione preposta all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione cancella dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

Per i ricorsi avverso le decisioni di cui sopra, trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo), e successive modificazioni.

Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di verifica dell'ammissibilità, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti (Adunanza dei presidenti delle sezioni o l'unica sezione del comune), il quale non deve proclamare eletti i candidati per i quali sia stata accertata la situazione di incandidabilità, ma deve procedere alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dell'incandidabile..

Cause di incandidabilità - di ineleggibilità - di incompatibilità

Cause di incandidabilità

L'art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 ha disciplinato le cause di incandidabilità per le elezioni comunali. La legge prevede che non possa essere candidato e non possa quindi ricoprire le cariche di sindaco, assessore e consigliere comunale:

- chi ha riportato condanna definitiva per il reato di associazione di tipo mafioso o per quello di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o per quello di produzione o traffico illeciti di queste sostanze o per reati legati alla fabbricazione, importazione, esportazione, vendita o cessione e, nei casi in cui sia punito con la reclusione di almeno un anno, il porto, trasporto e la detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti o per il reato di favoreggiamento personale o reale

collegato a uno dei suddetti reati;

- chi ha riportato condanna definitiva per reati consumati o tentati legati all'associazione a delinquere per il compimento di alcuni delitti contro la fede pubblica, contro la persona o contro il patrimonio, (tra cui contraffazione di opere d'ingegno o di prodotti industriali, introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi, tratta di persone, riduzione e mantenimento in schiavitù e acquisto o vendita di schiavi, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione e reati con finalità di terrorismo);
- chi ha riportato condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione (tra cui peculato, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, concussione, corruzione, abuso d'ufficio, uso di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio, rivelazione di segreti d'ufficio, interruzione di pubblico servizio - per i capi, i promotori e gli organizzatori -, sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e traffico di influenze illecite);
- chi è stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio di versi da quelli indicati al punto precedente;
- chi è stato condannato con sentenza definitiva a una pena di almeno 2 anni di reclusione per reato non colposo;
- coloro contro i quali il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di stampo mafioso o ad un'associazione a delinquere con lo scopo di commettere alcuni reati contro la persona descritti sopra o il reato di trasferimento fraudolento di valori.

Tutte queste cause di incandidabilità si applicano anche a qualsiasi soggetto la cui elezione o nomina è di competenza del consiglio o della giunta comunale, del sindaco o degli assessori comunali. L'elezione o nomina di persone contro cui sussistano queste cause di incandidabilità è nulla. Le sentenze definitive e i provvedimenti previsti nei punti sopra elencati emessi contro sindaci e consiglieri comunali in carica devono essere comunicati immediatamente al consiglio comunale, ai fini della dichiarazione di decadenza, e al prefetto competente per territorio.

In alcuni casi, in presenza di sentenza non definitiva, gli interessati sono sospesi di diritto dalla carica di sindaco e di consigliere comunale.

Al momento della presentazione delle candidature per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, tutti i candidati devono presentare, insieme alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità sopraindicate. Nel caso in cui tale dichiarazione non fosse presentata o si accerti la sussistenza di una di queste condizioni, gli uffici cancellano dalle liste i candidati interessati. Nel caso, invece, tale condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata solo successivamente, essa viene rilevata al momento della proclamazione degli eletti e impedisce la proclamazione del candidato interessato.

Cause di ineleggibilità

L'art. 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevede una serie di cause di ineleggibilità. In particolare, sono inleggibili a sindaco e consigliere comunale:

- il capo e vice capo della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza in servizio presso il Ministero dell'Interno e i dipendenti pubblici che svolgono funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
- i Commissari di Governo, i prefetti, i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza nel territorio in cui esercitano le loro funzioni;
- gli ecclesiastici e i ministri di culto nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio;
- i titolari di organi individuali e i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune e i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
- i magistrati addetti alle corti d'appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali e i giudici di pace nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni;
- i dipendenti del comune chiamato al voto per il consiglio comunale;
- il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per il consiglio del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, e dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;
- i legali rappresentanti ed i dirigenti di società per azioni con capitale superiore al 50% del comune;
- gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituti, consorzio aziende di dipendenti dal comune;
- i sindaci e i consiglieri comunali in carica in un altro comune.

La legge prevede anche i termini entro i quali nei vari casi occorre cessare dalle funzioni per essere eleggibile.

Per quanto riguarda in particolare il sindaco, è previsto che non possano ricoprire tale carica: • i ministri di culto; • chi ha ascendenti o discendenti oppure parenti o affini fino al secondo grado che ricoprono il posto di segretario comunale nell'amministrazione al voto.

Inoltre, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta la decadenza per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti

Cause di incompatibilità

Gli art. 63 e ss. del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 prevedono una serie di cause di

incompatibilità. In particolare, non possono ricoprire la carica di sindaco e consigliere comunale:

- l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di enti, istituti o aziende soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione da parte del comune o che riceva da esso, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10% del totale delle entrate dell'ente;
- colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano stabilite dalla legge statale o regionale. Tale previsione non si applica nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti se la partecipazione del comune è inferiore al 3%. Questa condizione non si applica nemmeno a chi ha parte in cooperative o consorzi di cooperative iscritte nei registri pubblici;
- il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese sopraindicate;
- colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, con il comune, escluse le liti in materia tributaria o quelle promosse come azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale. Inoltre, la lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato mentre la costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. Questa condizione non si applica agli amministratori perfatto connesso all'esercizio del mandato;
- colui che, per fatti compiuti quando era amministratore o impiegato del comune o di istituti o aziende da esso dipendenti, o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;
- colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune ovvero verso istituti o aziende da esso dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi del comune, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di riscossione;
- colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità.

Chi ha ascendenti o discendenti oppure parenti o affini fino al secondo grado che ricoprono il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali nell'amministrazione al voto o in qualunque modo suo fideiussore è invece incompatibile con la sola carica di sindaco.

Inoltre, sono previste alcune clausole di incompatibilità tra loro per alcune cariche:

- nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la carica di consigliere è incompatibile con quella di assessore;
- il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del sindaco non possono far

parte della giunta né essere nominati rappresentanti del comune;

- la carica di sindaco e assessore comunale è incompatibile con quella di consigliere regionale nella propria regione;
- la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere comunale di un altro comune;
- la carica di consigliere comunale è incompatibile con quella di consigliere circoscrizionale; • la carica di direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere è incompatibile con quella di sindaco e assessore comunale; • le cariche elettive di natura monocratica relative a organi di governo di enti pubblici territoriali con più di 15.000 abitanti sono incompatibili con quelle di parlamentare nazionale e europeo o membro del governo.

Altre norme sull'inconferibilità e incompatibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico (tra cui figurano anche consiglieri e assessori comunali) sono stabilite dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Come e quando si vota turno unico nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

Per poter votare l'elettore deve recarsi nella sezione in cui è registrato (indicata sulla tessera elettorale) munito di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'elezione del Consiglio comunale è contestuale all'elezione del sindaco. L'elettore può esprimere un voto per un candidato sindaco (valido anche per la lista ad esso collegata), tracciando un segno sul relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato sindaco prescelto, scrivendone il cognome nell'apposita riga.

Per poter votare l'elettore deve recarsi nella sezione in cui è registrato (indicata sulla tessera elettorale) munito di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale.

Secondo turno - ballottaggio

Il secondo turno (o ballottaggio) è previsto per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, in caso di parità tra due candidati sindaco. In ogni caso il ballottaggio si svolge tra i due candidati sindaco.

Per il ballottaggio si vota dalle 7 alle 23 del 24 giugno 2018

L'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, è proclamato eletto il candidato sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio. Alla lista collegata al candidato sindaco eletto sono attribuiti due terzi dei seggi del consiglio, arrotondati per eccesso nel caso in cui il decimale sia superiore a 0,5.

I restanti seggi sono ripartiti tra le altre liste con metodo d'Hondt. Si procede a dividere la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc... e si scelgono i quozienti più alti nel limite dei seggi da assegnare, determinando così quanti seggi spettano a ciascuna lista. Per ogni lista, sono eletti (nel limite dei seggi ad essa assegnati) prima il candidato sindaco della lista stessa e quindi i candidati consiglieri in ordine delle loro cifre elettorali individuali. Nel caso in cui sia stata ammessa all'elezione una sola lista, sono eletti tutti i candidati della lista stessa e il candidato sindaco, purché la lista abbia riportato un numero di voti validi pari almeno al 50% dei votanti e si siano recati alle urne almeno il 50% degli aventi diritto. In caso contrario, l'elezione è nulla.